

SCHEDA TECNICA TUTELA LEGALE SINDACATO GS

Contraente	SINDACATO GS
Oggetto dell'assicurazione	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, ovvero gli iscritti al Sindacato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia
Spese Garantite	Vi rientrano le spese: <ul style="list-style-type: none">• per l'intervento di un (1) legale liberamente scelto incaricato alla gestione del sinistro;• per l'intervento di un (1) perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;• di giustizia;• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.
COPERTURA BASE	<p>La garanzia è prestata a tutela dell'assicurato per le seguenti garanzie:</p> <p>AMBITO VITA PRIVATA</p> <p>a) Difesa penale per Delitto colposo o per Contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.</p> <p>b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato a reato colposo o il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Restano esclusi i casi di estinzione per qualsiasi altra causa</p> <p>c) Difesa nel caso in cui si debba procedere per una pretesa al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi. Resta esclusa l'attività di assistenza penale in favore della persona offesa</p>

d) Difesa nel caso in cui si debba sostenere **controversie** che nascono da presunte **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 1.000.

e) Difesa nelle controversie relative a richieste di **risarcimento di danni extracontrattuali causate a terzi**, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato. Questa garanzia opera se il caso assicurativo è coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità civile e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, questa garanzia opera in primo rischio

f) Difesa per sostenere **controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici** regolarmente assunti

g) Difesa per sostenere **controversie con INPS / INAIL**

h) Difesa per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidente stradale in cui gli assicurati siano rimasti coinvolti come **pedoni, ciclisti**, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come **trasportati** su veicoli a motore.

i) Difesa per sostenere gli **arbitrati** per la decisione di controversie.

AMBITO LAVORO DIPENDENTE

Con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre collaborazioni, la copertura assicurativa si estende anche all'ambito lavorativo dipendente nei seguenti casi:

a) sostenere **controversie individuali relative al rapporto di lavorodipendente**.

b) sostenere la difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni** inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Resta coperto anche il procedimento penale per reato colposo che si definisca in sentenza con colpa grave.

c) sostenere la difesa negli **arbitrati** per la decisione di controversie con il limite di 1 arbitro

Assicurati	Iscritti al sindacato
Massimale annuale per assicurato	20.000 euro
Durata della polizza	1 anno senza tacito rinnovo
Ambito territoriale	Italia
parametro tariffario	Il premio annuo lordo minimo della polizza collettiva è pari ad euro 10.000 . Per ogni assicurato, <u>il premio di adesione</u> , per la copertura base è di euro 55,00

La validità temporale della quotazione non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del presente documento. La presente scheda è da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale che verrà emesso.